



**COMUNE  
DI MONGHIDORO**

**REGOLAMENTO  
PER  
L'APPLICAZIONE DELLA TASSA  
SULLO SMALTIMENTO  
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI**

Modificato con delibera di C.C n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

## **S O M M A R I O**

### **TITOLO I**

#### **ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA**

**ART. 1 - ISTITUZIONE DELLA TASSA**

**ART. 2 - ZONE DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO ED APPLICAZIONE DELLA TASSA**

**ART. 3 - PRESUPPOSTO DELLA TASSA ED ESCLUSIONI**

**ART. 4 - SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DEL TRIBUTO**

**ART. 5 - INIZIO E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE**

### **TITOLO II**

#### **TARIFFE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA**

**ART. 6 - PARAMETRI**

**ART. 7 - LOCALI ED AREE TASSABILI**

**ART. 8 - LOCALI ED AREE NON TASSABILI**

**ART. 9 - COMPUTO DELLE SUPERFICI**

**ART. 10 - TARIFFE PER PARTICOLARI CONDIZIONI D' USO**

**ART. 11 - ESENZIONI**

**ART. 12 - CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI ED AREE**

**ART. 13 - TASSA GIORNALIERA**

**ART. 14 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL VERDE E DEI RIFIUTI INGOMBRANTI A DOMICILIO**

### **TITOLO III**

#### **DENUNCIE - ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE**

**ART. 15 - DENUNCE**

**ART. 16 - ACCERTAMENTO E CONTROLLO**

**ART. 17 - RISCOSSIONE**

**ART. 18 - RIMBORSI**

**ART. 19 - SANZIONI**

**ART. 20 - CONTENZIOSO**

### **TITOLO IV**

#### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

**ART. 21 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

**ART. 22 - ABROGAZIONI**

**ART. 23 - NORME DI RINVIO**

**ART. 24 - ENTRATA IN VIGORE**

# **TITOLO I**

## **ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA**

### **Art. 1**

#### **Istituzione della tassa**

1. Ai sensi e per gli effetti del capo III del Decreto Legislativo 15/11/1993 n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni, per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, a far data dal 1/1/1996 è istituita nel Comune di MONGHIDORO tassa annuale in base a tariffa. La sua applicazione è disciplinata dal presente Regolamento.

### **Art. 2**

#### **Zone di effettuazione del servizio ed applicazione della tassa**

1. Il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni è svolto dal Comune in regime di privativa nell'ambito del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati ed eventualmente esteso alle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi.
2. Il perimetro del servizio, l'eventuale estensione ad insediamenti sparsi, la sua forma organizzativa e le modalità di effettuazione, saranno stabiliti da regolamento comunale per il servizio di nettezza urbana.
3. Nelle zone nelle quali non è effettuato il servizio di raccolta la tassa è dovuta nelle seguenti misure, in relazione alla distanza del più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata e di fatto servita:  
in misura pari al 40% della tariffa per le distanze oltre i 500 metri fino a 1000 metri;  
in misura pari al 30% della tariffa per distanze oltre i 1000 metri.
4. Gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, conferendo i rifiuti nei contenitori vicini.
5. La tassa è comunque applicata per intero anche in assenza della determinazione del perimetro in cui è istituito il servizio di raccolta quando, di fatto, detto servizio è attuato.
6. Nelle zone esterne al centro abitato, nelle quali il normale servizio di raccolta sia limitato, secondo apposita deliberazione, a determinati periodi stagionali, la tassa è dovuta in relazione al periodo di esercizio del servizio.
7. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per improvvisi impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo; qualora però il periodo di mancato svolgimento si protragga, determinando situazione di danno alle persone o all'ambiente, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, su richiesta documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione.

### **Art. 3**

#### **Presupposto della tassa ed esclusioni**

1. La tassa e' dovuta per l'occupazione o detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale nelle quali il servizio e' istituito ed attivato e comunque reso in via continuativa, nei modi previsti dal presente regolamento e dal regolamento del servizio di nettezza urbana.
2. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, ad eccezione degli immobili ad uso abitativo non dati in locazione, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.
3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
4. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per effetto di leggi regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

### **Art. 4**

#### **Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo**

1. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali ed aree scoperte di cui all'art.3 del presente regolamento, con vincolo di solidarietà tra i componenti il nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.
2. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.
3. Nei casi di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del pagamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per quelli in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardanti i locali e le aree in uso esclusivo.
4. Per le unità immobiliari adibite ad abitazione, locate occasionalmente e comunque per periodi inferiori a 6 mesi, la tassa è dovuta dal proprietario.

### **Art. 5**

## **Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione**

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza.
3. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva e versata dall'amministratore come previsto dall'articolo precedente.
4. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione di locali o aree, dà diritto all'abbuono della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.
5. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive se l'utente dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa è stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in seguito a recupero d'ufficio.

## **TITOLO II**

### **TARIFFE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA**

#### **Art. 6**

##### **Parametri**

1. La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento.
2. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, secondo il rapporto di copertura del costo prescelto, moltiplicando il costo complessivo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti.

#### **Art. 7**

##### **Locali ed aree tassabili**

1. Si considerano locali tassabili agli effetti del presente tributo tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso.
2. Sono comunque da considerarsi tassabili, in via esemplificativa, le superfici utili di:
  - A) tutti i vani all'interno delle abitazioni tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, ecc.) e così pure quelli delle dipendenze anche se separate od interrato rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, porticati ecc.) escluse le stalle ed i fienili ad uso agricolo e le serre a terra;
  - B) tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici o botteghe, a laboratori di artigiani e comunque ad attività di lavoratori autonomi non individuati ed elencati separatamente;
  - C) tutti i vani principali ed accessori ad esercizi di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni con solo vitto o alloggio, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali comprese edicole, chioschi stabili o posteggi al mercato coperto, nonché le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico, individuabili per il perimetro esterno della cabina poggiante al suolo;
  - D) tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo o divertimento, sale da gioco o da ballo o ad altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
  - E) tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto ed altre, parlatoi, dormitori, refettori, lavatori, ripostigli, dispense, bagni, ecc.) dei collegi, istituti di educazione privati, delle associazioni tecnico economiche e delle collettività in genere, scuole di ogni ordine e grado;
  - F) tutti i vani, accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, degli enti pubblici, delle associazioni di natura esclusivamente culturale,

politica, sportiva e ricreativa a carattere popolare, delle organizzazioni sindacali, degli enti ed associazioni di patronato, delle Unità Sanitarie Locali (escluse le superfici che, per le loro caratteristiche strutturali e per la loro destinazione, danno luogo di regola a rifiuti speciali di cui al n. 2 del 4<sup>^</sup> comma dell'art.2 del D.P.R. n.915/1982), delle caserme, stazioni, ecc.;

G) tutti i vani accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi destinati alla produzione di rifiuti urbani (sedi di organi, di uffici, depositi, magazzini ecc.).

3. Si considerano inoltre tassabili, con la sola esclusione delle aree di cui al successivo art. 8 tutte le aree comunque utilizzate, ove possano prodursi rifiuti solidi urbani, ed in via esemplificativa: le aree adibite a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita, a parchi gioco, e alle rispettive attività e servizi connessi, in sostanza qualsiasi area sulla quale si svolga un'attività privata idonea alla produzione di rifiuti solidi urbani interni.

## **Art. 8**

### **Locali ed aree non tassabili**

1. Si considerano non tassabili, in quanto non produttivi di rifiuti, i seguenti locali ed aree:
  - A) i locali riservati ad impianti tecnologici, ove non si abbia normalmente la presenza dell'uomo;
  - B) le superfici utilizzate per attività sportive per le parti riservate ai soli praticanti; resta salva l'applicazione della tassa per le superfici utilizzate come servizi, comunque non direttamente adibite all'attività sportiva;
  - C) le superfici e le parti di esse ove, per caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

## **Art. 9**

### **Computo delle superfici**

1. La superficie tassabile è misurata per i locali al netto dei muri, per le aree sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
2. Le superfici delle aree scoperte utilizzate per l'esercizio delle attività commerciali, artigianali, industriali e di servizio, sono computate per intero.
3. A decorrere dal 1 gennaio 2005, per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano, la superficie di riferimento non può in ogni caso essere inferiore all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138

## **Art. 10**

### **Tariffe per particolari condizioni di uso**

1. La tariffa unitaria e' ridotta:
  - a) del 30% per le abitazioni con unico occupante;
  - b) del 30% nei confronti dell'utente che risieda o abbia dimora per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale, in possesso di abitazione tenuta a disposizione per uso esclusivo;
  - c) del 30% nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa delle costruzioni rurali.
2. Le riduzioni tariffarie sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo. Il contribuente è tenuto a comunicare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria, con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.

## **Art. 11**

### **Esenzioni**

1. Sono esenti dalla tassa, oltre ai casi espressamente previsti dalle leggi vigenti:
  - a) i locali e le aree utilizzati per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quelli di culto in senso stretto;
  - b) le abitazione utilizzate da contribuenti di età superiore a 65 anni, con un reddito ISEE inferiore o uguale a € 6.094,19, non proprietari di alcuna unità immobiliare produttiva di reddito al di fuori della abitazione in oggetto.
  - c) locali per attività di volontariato a carattere sociale ed umanitario affidati ad organizzazioni definite dalla Giunta Comunale con apposito atto deliberativo;
2. Le riduzioni ed esenzioni di cui sopra sono concesse su domanda, debitamente documentata, degli interessati, a condizione che questi dimostrino di averne diritto, con decorrenza dall'anno successivo.
3. Il comune si riserva di compiere tutti gli accertamenti opportuni, e di richiedere la documentazione necessaria, per la verifica dei requisiti per l'applicazione delle agevolazioni.
4. Le predette esenzioni, stabilite ai sensi dell'art.66 del D. Lgs. 507/1993, sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all' esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta .

## **Art. 12**

### **Classificazione dei locali ed aree**

1. Agli effetti della determinazione delle tariffe, in applicazione del disposto dell'art.68, comma 2, del D.Lgs. 507/1993 i locali ed aree sono classificati nelle seguenti categorie e sottocategorie secondo il loro uso e destinazione:

**A - Locali ed aree adibiti a musei, archivi, biblioteche, ad attività di istituzioni culturali, politiche e religiose, sale teatrali e cinematografiche, scuole pubbliche e private, palestre, autonomi depositi di stoccaggio e depositi di macchine e materiali militari.**

A.1 - Musei, archivi, biblioteche, attività, di istruzioni culturali, politiche, religiose.

A.2 - Sale teatrali e cinematografiche, sale per giochi, palestre.

A.3 - Autonomi depositi di stoccaggio merci, pese pubbliche, distributori di carburante e parcheggi.

**B - Complessi commerciali all'ingrosso o con superficie espositiva, nonché aree ricreativo- turistiche quali campeggi, stabilimenti balneari, ed analoghi complessi attrezzati.**

B.1 - Attività commerciali all'ingrosso, mostre, autosaloni, autoservizi e autorimesse.

B.2 - Campeggi, stabilimenti balneari, parchi gioco, parchi di divertimento.

**C - Locali ed aree ad uso abitativo per nuclei familiari, collettività, convivenze ed esercizi alberghieri.**

C. 1 - Abitazioni private.

C. 2 - Attività ricettivo alberghiere.

C. 3 - Collegi, case di vacanze

C. 4 - Case di cura e/o di riposo

**D - Locali adibiti ad attività terziarie e direzionali diverse da quelle di cui alle lettere b), e), f), circoli sportivi e ricreativi**

D.1 - Attività terziarie e direzionali diverse da quelle relative alle precedenti categorie.

D.2 - Circoli sportivi e ricreativi

D.3 - Associazioni di assistenza e beneficenza senza fini di lucro.

**E - Locali ed aree ad uso di produzione artigianale e industriale, o di commercio al dettaglio di beni non deperibili, ferma restando l'intassabilità delle superfici di lavorazioni industriali e di quelle produttive di rifiuti non dichiarati assimilabili agli urbani.**

E.1 - Attività di produzione artigianale o industriale.

E.2 - Attività di commercio al dettaglio di beni non deperibili.

E.3 - Attività artigianali di servizio.

**F - Locali ed aree adibite a pubblici servizi di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili, ferma restando l'intassabilità delle superfici produttive di rifiuti non dichiarati assimilabili agli urbani.**

F.1 - Pubblici esercizi, ristoranti, trattorie, pizzerie, bar, caffè, fast-food, self service e simili, mense, gelaterie e pasticcerie e rosticcerie.

F.2 - Attività di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili.

F.3 - Locali non previsti alla categoria F.1 e F.2 .

2. Per i locali ed aree non compresi nelle voci di cui sopra, si applica la tariffa relativa alla voce più rispondente.

**Art. 13**  
**Tassa giornaliera**

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita nel Comune di Monghidoro la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. E' temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni e non ricorrente.
2. La misura della tariffa è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, o voci di uso assimilabili per attitudine alla produzione di rifiuti, maggiorata del 50%
3. Il pagamento della tassa giornaliera, deve essere effettuato contestualmente al pagamento della tassa per l'occupazione temporanea degli spazi ed aree pubbliche, con le modalità previste dall'art.50 del D.Lgs. 507/1993; il pagamento costituisce assolvimento dell'obbligo di denuncia.
4. In caso di occupazione di fatto, la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.

**Art. 14**  
**Raccolta differenziata del verde e dei rifiuti ingombranti a domicilio**

1. Per il servizio della raccolta differenziata degli ingombranti e del verde, con trasporto a cura dell'Amministrazione, a domicilio dell'utente viene istituita una tariffa forfetaria a trasporto da fissarsi in sede di approvazione annuale delle tariffe.

**TITOLO IV**

# DENUNCIE ACCERTAMENTO RISCOSSIONE

## **Art. 15 Denunce**

1. I soggetti tenuti al pagamento della tassa hanno l'obbligo di presentare al Comune, entro il 20 Gennaio successivo all' inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia dei locali ed aree tassabili, redatta su appositi modelli messi a disposizione dal Comune stesso.
2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi; in caso di variazione delle condizioni di tassabilità l'utente è tenuto a presentare nuova denuncia di variazione, nelle forme di cui al comma precedente.
3. La denuncia deve contenere l'esatta ubicazione del fabbricato, la superficie e destinazione dei singoli locale ed aree denunciati e le loro ripartizioni interne, la data di inizio dell'occupazione e detenzione, gli elementi identificativi dei soggetti passivi; in particolare dovranno essere specificati:
  - per le persone fisiche il cognome e nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, domicilio di tutti i componenti del nucleo familiare o dei coobbligati che occupano o detengono l'immobile a disposizione;
  - per i soggetti diversi dalle persone fisiche la denominazione o esatta ragione sociale, il codice fiscale, la sede legale od effettiva, i dati identificativi e residenza dei rappresentanti legali, delle persone che ne hanno la rappresentanza ed amministrazione.
4. La dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale. Della presentazione è rilasciata ricevuta da parte dell'ufficio comunale. In caso di spedizione la denuncia si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

## **Art. 16 Accertamento e controllo**

1. Il comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli nonché all'accertamento di ufficio delle omesse dichiarazioni notificando al contribuente un apposito avviso di accertamento motivato.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata.
3. Entro lo stesso termine di cui al comma precedente devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative o tributarie a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997.
4. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario responsabile del tributo e devono contenere gli elementi identificativi del contribuente dei locali e delle aree e le loro destinazioni, dei periodi e degli imponibili o dei maggiori imponibili accertati, della tariffa applicata e relativa delibera, nonché la motivazione dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta, l'indicazione della maggiore somma dovuta distintamente per tributo, addizionali ed accessori, soprattassa ed altre penalità.
5. Gli avvisi di cui al comma 1° devono contenere, altresì, l'indicazione dell'organo presso cui può essere prodotto il ricorso ed il relativo termine di decadenza.
6. Ai fini del potenziamento dell'azione di accertamento, la giunta comunale può stipulare apposite convenzioni con altri soggetti, per l'individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione.
7. Il disciplinare d'incarico, nel caso suddetto, deve contenere i criteri e le modalità di rilevazione della materia imponibile nonché i requisiti di capacità ed affidabilità del personale impiegato dal contraente.
8. Ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per l'accertamento e per il controllo delle denunce e' facoltà del Comune, ai sensi dell'art. 73 del D.Lgs 507/1993:
  - a) rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, compresi le planimetrie dei locali e delle aree occupati, ed a rispondere a questionari, relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; in caso di mancato adempimento da parte del contribuente a dette richieste, nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale o il personale incaricato all'accertamento della materia imponibile, muniti di autorizzazione del sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa, ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici;
  - b) utilizzare atti legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo;
  - c) richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione di spese e di diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.
9. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'art. 2729 del codice civile.

## **Art. 17**

### **Riscossione diretta**

1. Il Comune, in sostituzione della riscossione in conformità a quanto previsto dall'art. 72 del D.Lgs. 507/93, gestisce direttamente le proprie entrate tributarie relative alla tassa rifiuti solidi urbani. L'importo del tributo ed addizionali, degli accessori e delle sanzioni viene liquidato sulla base degli elenchi dei contribuenti assoggettati al tributo nell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di all'art. 71 del D.Lgs. 507/93 ed è iscritto a cura del funzionario responsabile di cui all'art. 74 del decreto de quo in apposito elenco da formare, a pena di decadenza, entro l'anno successivo a quello per il quale il tributo è dovuto e, in caso di liquidazione in base alla denuncia prodotta oltre il termine previsto o ad accertamento, entro l'anno successivo a quello nel corso del quale è prodotta la predetta denuncia ovvero l'avviso di accertamento notificato. Gli importi sono riscossi - a seguito di spedizione di specifico prospetto contenente l'indicazione di quanto liquidato e dovuto, ripartendo l'intera somma in due rate di pari importo con scadenza della prima rata entro la fine del mese successivo e dell'altra entro il terzo mese successivo alla rata precedente o entro il 30 Settembre per l'invio annuale- secondo le seguenti modalità: mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale, con versamento diretto presso la tesoreria predetta, tramite il sistema bancario nonché attraverso il sistema "bancomat" o a mezzo carta di credito qualora specificatamente definito negli aspetti tecnici/procedurali con apposite disposizioni. Su istanza del contribuente che ha ricevuto la richiesta di pagamento, il funzionario responsabile del tributo può concedere per gravi motivi la ripartizione fino ad otto rate della somma dovuta; il mancato pagamento di due rate consecutive comporta la revoca dell'autorizzazione concessa e la riscossione in unica soluzione. Il mancato versamento delle somme accertate e liquidate dal Comune relativamente al tributo, all'addizionale, agli accessori ed alle sanzioni entro il termine di novanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento e liquidazione, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente attraverso la procedura stabilita dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento e liquidazione è stato notificato al contribuente ovvero, in caso di sospensione della riscossione, non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.
2. La tassa annuale complessivamente dovuta, comprensiva delle addizionali e riferita a tutti i locali detenuti nel territorio comunale da parte del soggetto passivo, non deve essere versata se inferiore a **€ 5,00**. Tale limite non viene preso in considerazione per la tassa giornaliera.
3. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento, che l'Ufficio Comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione del tributo, nonché degli oneri di riscossione, il versamento del tributo o della sanzione tributaria non è dovuto qualora l'ammontare complessivo, riferito ad un unico anno di imposta, non superi € 10,00. Detta norma non si applica nei casi di ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D.Lgs. 472 e nel caso in cui l'importo complessivamente dovuto per più annualità di imposta sia superiore al predetto limite.
4. Il limite di esenzione di cui al comma precedente si intende comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sul tributo.
5. Non si procede all'istanza per l'ammissione del credito al passivo fallimentare, qualora il credito vantato dal Comune non superi € 500,00

6. Non si procede al rimborso di somme complessivamente di importo fino a € 10,00 (compresi interessi).
7. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'Ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione anche coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso.
8. I soggetti passivi devono effettuare i versamenti relativi alla Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

### **Art. 18** **Rimborsi**

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato in via giudiziale il diritto alla restituzione.
2. Sulle somme da rimborsare spettano gli interessi dal giorno del versamento non dovuto.
3. Il funzionario responsabile, a seguito di specifica richiesta del contribuente, può procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito anche se riferite a tributi diversi ed a annualità diverse.
- 4.

### **Art. 19** **Sanzioni e interessi**

1. Per i casi di omessa, infedele, incompleta, inesatta, tardiva dichiarazione, per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con questionario, per la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti dovuti o richiesti, si applicano le sanzioni previste dall'art. 76 del D.Lgs 507/1993 modificato dal D.Lgs. 473/97, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Gli interessi a debito e a credito sono computati nella misura stabilita dal Consiglio Comunale con apposito atto.

### **Art. 20** **Contenzioso**

1. La variazione dell'ammontare della tassa, dovuta al cambio di categoria o alla variazione della tariffa, non comporta l'obbligo per il comune di notificare ai contribuenti avvisi di accertamento.
2. Il contenzioso, è disciplinato secondo le disposizioni contenute nel D.Lgs. 31/12/92, n. 546 e s.m.i., disciplinato dall'art. 63 del DPR 28/01/88, N. 43 e dall'art. 20 del DPR 26.10.72 n. 638 e successive modificazioni e integrazioni.

## **TITOLO IV**

### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

#### **Art. 21**

##### **Disposizioni transitorie**

1. Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili dalla data di entrata in vigore dello stesso.

#### **Art. 22**

##### **Abrogazioni**

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

#### **Art. 23**

##### **Norme di rinvio**

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del decreto legislativo 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni.

#### **Art. 24**

##### **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 01/01/2007.